



Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Ancona

Comunicato del 16/03/2020

A seguito di numerosi quesiti rivolti a questo Ordine, si rileva che, nell'attuale fase di diffusione da covid 19, sono sempre più frequenti richieste improprie di certificazioni di malattia per soggetti che non ne hanno diritto.

A tal proposito si precisa che:

- 1) La certificazione di malattia presuppone lo stato di malattia e non situazioni di esposizione al rischio.
- 2) Il certificato con codice nosologico V29 (quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva) si può emettere esclusivamente quando il soggetto ha ricevuto il provvedimento dalla Sanità Pubblica di isolamento ai sensi del DPCM 08/03/2020 (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716)
- 3) I medici NON sono tenuti a rilasciare certificati richiesti dai datori di lavoro, difformi dalle indicazioni di cui ai punti precedenti.
- 4) Una ultima situazione che va segnalata riguarda le eventuali richieste del datore di lavoro di certificazione, di guarigione da infezione da coronavirus, dopo lo stato di quarantena. Questo tipo di certificazione non è previsto.(Inoltre si precisa che il MMG non può attestare la certezza della guarigione sulla base di una sola valutazione clinica, la non contagiosità può essere attestata dalla negatività di due tamponi successivi per il coronavirus a distanza di 24 ore.)

Distinti saluti

Il Presidente
Dr Fulvio Borromei